



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n° 145 del 27 Marzo 2018

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 26 marzo 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|------------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Fabio | IIRITANO | COMPONENTE; |
| - Avv. Giampiero | TORALDO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla Segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO nr. 73 della Società A.S.D. OLYMPIC ROSSANESE 1909

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 136 del 15.03.2018 (ammenda € 300,00).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentiti il legale ed il rappresentante della Società reclamante;

RILEVA

le vicende per cui è reclamo e per le quali è stata sanzionata con l'ammenda in epigrafe l'Olympic Rossanese sono riportate per come segue dal giudice di prime cure: "per comportamento offensivo verso Organi Federali da parte di propri sostenitori durante la gara, nonché per avere lanciato in campo dei palloni con l'intento di ritardare la ripresa del gioco".

La reclamante nega che tali eventi si siano verificati rappresentando che la propria tifoseria si è contraddistinta, durante tutto l'arco del campionato, per correttezza e sportività come riconosciuto del resto dagli avversari.

L'arbitro nel suo rapporto riporta in maniera puntuale i fatti ascritti ai sostenitori dell'Olympic Rossanese in particolare precisando che il comportamento offensivo di questi si è sostanziato in un coro offensivo nei confronti della "Lega Italiana". Non può pertanto questo Collegio porre in dubbio il loro verificarsi.

L'entità della sanzione dell'ammenda, tuttavia, risulta eccessiva in relazione ai fatti contestati e va, in parziale accoglimento del reclamo, ridotta a 150,00 €.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce l'ammenda ad € 150,00 (centocinquanta/00) e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO nr. 74 della Società Comprensorio SAN LUCIDO FIUMEFREDDO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 49 SGS del 15.03.2018 (squalifica calciatore BENINCASA Alfredo per TRE giornate; squalifica calciatore DE LUCA POLITANO Francesco per CINQUE giornate; squalifica calciatore COLOMBO Luca per DUE giornate; squalifica calciatore MIGLIORI Cristian per UNA giornata; squalifica allenatore ESPOSITO Elio fino al 14 aprile 2018; inibizione dirigente DE ROSE Gianluca (già inibito fino al 26.05.2018) fino al 26 giugno 2018; inibizione dirigente SERTO Francesco fino al 14 aprile 2018).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

al 21' del primo tempo della gara Allievi Regionali San Lucido Fiumefreddo – Azzurra 2008, l'arbitro, a seguito dell'assegnazione di un calcio di rigore a favore della società Azzurra 2008, veniva circondato dai calciatori della società San Lucido Fiumefreddo e tra questi il calciatore Benincasa Alfredo che lo minacciava gravemente; l'arbitro ne decideva l'espulsione ma il calciatore De Luca Politano Francesco, per impedire l'estrazione del cartellino, bloccava con una mano il braccio dell'arbitro e con l'altra lo afferrava tra il colletto della divisa ed il collo, profferendo nei suoi riguardi frasi minacciose; durante l'accerchiamento un calciatore della società San Lucido Fiumefreddo, non identificato dall'arbitro, tentava di colpire lo stesso con un pugno allo stomaco non riuscendovi; dopo la trasformazione del rigore e l'espulsione dei due giocatori sopra nominati, anche l'allenatore della società San Lucido Fiumefreddo, Esposito Elio, teneva un comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro e, pertanto, veniva allontanato dal terreno di gioco; successivamente, a seguito di una ulteriore espulsione del calciatore Colombo Luca per atto di violenza nei confronti di un giocatore avversario, l'arbitro veniva nuovamente accerchiato e minacciato dai giocatori del San Lucido Fiumefreddo, tra i quali anche Migliori Cristian che era in panchina.

Per queste circostanze l'arbitro non era più nelle condizioni fisiche e mentali di continuare a dirigere la gara e sospendeva definitivamente la partita rientrando nello spogliatoio dove avvertiva forte giramento di testa e difficoltà respiratorie. Nello spogliatoio l'allenatore Esposito Elio, precedentemente allontanato, teneva nei confronti dell'arbitro un comportamento offensivo e minaccioso unitamente ai dirigenti De Rose Gianluca e Serto Francesco.

La reclamante impugna le squalifiche comminate ai suoi tesserati negando totalmente quanto asserito dall'arbitro che avrebbe a suo dire commesso una serie di errori tecnici nella direzione di gara e non sarebbe stato minimamente avvicinato dai tesserati del San Lucido Fiumefreddo.

Il reclamo è inammissibile nella parte in cui si impugnano le squalifiche comminate, ai calciatori:

- Colombo Luca per due giornate;
- Migliori Cristian per una giornata;

all'allenatore:

- Esposito Elio fino al 14 aprile 2018;

e le inibizioni ai dirigenti:

- De Rose Gianluca (già inibito fino al 26.05.2018) fino al 26 giugno 2018;
- Serto Francesco fino al 14 aprile 2018;

in quanto l'art. 45, comma 3 del C.G.S. dichiara non impugnabili in alcuna sede le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara e le inibizioni per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese.

In merito alle posizioni dei calciatori Benincasa Alfredo, squalificato per tre giornate, e De Luca Politano Francesco, squalificato per cinque, ritiene questo Collegio che il rapporto dell'arbitro è puntuale, esaustivo e privo di vizi logici. Anche le sanzioni appaiono del tutto congrue ed adeguate ai gravi fatti addebitati. Il reclamo è pertanto, in tale parte, da rigettare.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo in relazione alle sanzioni di COLOMBO Luca, MIGLIORI Cristian, ESPOSITO Elio, DE ROSE Gianluca, SERTO Francesco;

rigetta nella parte in cui si impugnano le squalifiche di BENINCASA Alfredo e DE LUCA Politano Francesco;

dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO nr. 75 della Società ASD SEGATO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 46 del 15.03.2018 (punizione sportiva della perdita della gara Calcistica S. Spinella – ASD Segato del 10.3.2018 con il risultato di 6-0, Campionato Calcio a 5 Serie “D”; squalifica calciatori AMEDEO Filippo e CASSALIA Demetrio per una giornata effettiva di gara).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

il giudice sportivo all'atto della registrazione della sanzione dell'ammonizione inflitta a carico del calciatore Amedeo Filippo durante la gara Calcistica S. Spinella – ASD Segato del 10.3.2018 accertava che lo stesso non risultava tesserato per la A.S.D. Segato. Ulteriori accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Calabria permettevano di certificare che, alla data della gara, il predetto giocatore non aveva titolo a parteciparvi e pertanto infliggeva alla società ASD Segato la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 6-0, la squalifica di Cassalia Demetrio, capitano della società ASD Segato, per una gara in quanto firmatario della distinta di gara ed identica squalifica, a far data dal suo effettivo tesseramento, al calciatore Amedeo Filippo.

La reclamante impugna la decisione assumendo di aver inoltrato al Comitato Regionale Calabria regolare richiesta di trasferimento per Amedeo Filippo.

Il reclamo nella parte in cui si impugna la punizione sportiva della gara è inammissibile in quanto l'ASD Segato non ha provato l'invio di copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, in ossequio al disposto dell'art. 46, comma 5 C.G.S. che lo impone nel caso in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito.

È anche inammissibile nel resto (squalifica calciatori Amedeo Filippo e Cassalia Demetrio per una giornata) in quanto l'art. 45, comma 3 a) C.G.S. dichiara non impugnabili le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara.

P.Q.M.

dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi